



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi - sezione civile - in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Manca, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4052/2016 r.g. a cui è riunita quella iscritta al n. 4558/2016 r.g. avente per oggetto “*Altri istituti di diritto societario*”, vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Netti;

PARTE OPPONENTE

CONTRO

Avv. **Controparte_1** rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Madaghiele;

PARTE OPPOSTA

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Ferrero e Benedetta Bandinelli;

PARTE OPPONENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 12.07.2016, **Controparte_1** ha domandato di ingiungere a All Break s.r.l. e **Parte_1** il pagamento della somma di € 40.000,00 oltre interessi dovuta in ragione di un finanziamento erogato nell’anno 2012 “*nella propria qualità di socio dell’allora LIOMATIC Puglia s.r.l. (ora [...]* **CP_2** ”.

In particolare il ricorrente ha rappresentato: - che detto finanziamento, iscritto in tutti e tre i successivi bilanci della ingiunta CP_2 fu erogato per supportare la liquidità della società CP_2 (già Liomatic Puglia); - di aver ceduto la propria quota del capitale sociale di CP_2 ad Elivend s.r.l. con atto del 10.09.2014; - di aver domandato con diverse mail e diffide inviate con raccomandata il pagamento di detto importo e di ulteriori €50.000,00 dovuti per prestazioni professionali erogate nel 2015; - che con mail di riscontro del 19.09.2015 Testimone_1, in qualità di amministratore e legale rappresentante di CP_2 gli assicurava che avrebbe effettuato la restituzione del finanziamento di € 40.000,00 non appena conclusa altra operazione di finanziamento avviata con istituto di credito; - che la Controparte_2 (già Liomatic Puglia s.r.l.) aveva trasferito ad Parte_1 il ramo d'azienda afferente *“l'attività di vending e consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici e semiautomatici come dalla parte venditrice svolti nella Provincia di Lecce”*; - di aver invitato e diffidato la [...] CP_2 e Parte_1 in solido tra loro ai sensi dell'art. 2560 c.c. alla restituzione di dette somme; - che con nota di riscontro del 11.06.2016 la Controparte_2 a mezzo dell'Avv. Roberto Ferrero, aveva confermato l'esistenza del debito della ingiunta pari ad € 40.000,00 e ciò nondimeno ne aveva escluso la debenza affermando la postergazione del rimborso del finanziamento ex art. 2467 c.c., sul presupposto di *“una non meglio definita precaria situazione economica e patrimoniale della società”*; - che non sussisteva detta condizione avuto riguardo per un verso agli ultimi tre bilanci di esercizio e per altro verso alle stesse dichiarazioni rese in occasione della cessione del ramo d'azienda che attestavano la solidità aziendale.

2. Orbene il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso, con d.i. n. 935/2016, ha ingiunto a Ivs Italia s.r.l. nonché a Controparte_2 il pagamento in solido tra loro della somma richiesta di € 40.000,00 oltre interessi e spese di lite.

3. Causa n. 4052/2016 r.g.

Con atto di citazione notificato il 14.09.2016, Parte_1 ha proposto opposizione avverso detto d.i., eccependo: - in via pregiudiziale e preliminare la nullità del decreto ingiuntivo e l'improcedibilità della domanda ed in subordine l'incompetenza del Tribunale adito in quanto la controversia andava sottoposta alla cognizione di un arbitro unico ai

sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale di **Controparte_2** - nonché sempre in via pregiudiziale e preliminare l'incompetenza in favore della competente sezione specializzata del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Bari ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera a e b del d.lgs n. 168/2003; - ancora il difetto di legittimazione attiva di **Controparte_1** avendo questi trasferito la sua quota di partecipazione sociale ad Elivend s.r.l. e con essa i crediti vantati verso la **CP_2** come da previsione dell'art. 10 dello statuto sociale della stessa **CP_2** e dell'atto di cessione ove si affermava espressamente che la parte acquirente avrebbe potuto far valere i diritti e le ragioni spettanti ai cedenti per le quote cedute; - nel merito rilevando l'inesistenza del credito preteso posto che **CP_1** non aveva dimostrato di aver effettuato il versamento della somma di denaro di cui ha domandato la restituzione e che le annotazioni contenute nei libri contabili si riferivano genericamente a finanziamenti soci; - l'inesigibilità del credito per mancanza di delibera assembleare di autorizzazione alla restituzione o di accordo in tal senso; - l'inesistenza del vincolo di solidarietà non potendo riferirsi il credito per cui è causa ad attività espletate dai rami d'azienda di cui **Parte_1** era divenuta cessionaria né risultando lo stesso dalle scritture contabili; ed ancora l'insussistenza di alcuna sua responsabilità per eventuali passività di cui si era fatto espresso carico l' **CP_2**

Ha quindi concluso in conformità chiedendo:

*“in via preliminare e pregiudiziale, accertata l'esistenza e l'operatività nel caso di specie della clausola compromissoria prevista all'art.45 dello Statuto sociale della **CP_2** revocare il decreto ingiuntivo n. 935/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi, depositato il 20/07/2016, perché nullo, di nessun effetto e comunque improcedibile per difetto di competenza del Tribunale Ordinario di Brindisi adito in virtù della predetta clausola compromissoria e, di conseguenza, dichiarare la propria incompetenza a decidere nel merito le pretese svolte dall'avv. **Controparte_1** con il ricorso per decreto ingiuntivo, per essere la controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto di **CP_2***

in via preliminare e pregiudiziale, accertata la competenza delle sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Bari, ex art. 3 comma 2 lett. a) del D.L. n. 1 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, revocare il decreto ingiuntivo n.935/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi, depositato il 20/07/2016, perché

nullo, di nessun effetto e comunque improcedibile, per difetto di competenza per materia e di conseguenza per territorio del Tribunale Ordinario di Brindisi adito, in luogo delle competenti sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Bari, dichiarare, quindi, la propria incompetenza a decidere nel merito le pretese svolte dall'avv. Controparte_1 con il ricorso per decreto ingiuntivo per essere la controversia di competenza, inderogabile, per materia e territorio delle sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Bari;

nel merito, di revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.935/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi, depositato il 20/7/2016, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;

in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto dovuto il credito azionato dall'avv. CP_1 rideterminare nella minore somma, che verrà accertata in corso di causa, il credito eventualmente dovuto da Parte_1 e, per lo effetto, comunque revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.935/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi, depositato il 20/7/2016;

in ogni caso, accertato l'obbligo di garanzia e/o manleva a cui è tenuta CP_2 nei confronti di Parte_1 in virtù dell'art.10 dell'atto di cessione di ramo di azienda del 1/4/2014 nonché dell'art.10 dell'atto di cessione di ramo di azienda del 28/4/2015, per lo effetto, condannare CP_2 a manlevare e tenere indenne Parte_1 dal pagamento di qualsivoglia somma che dovesse essere, infine, obbligata a pagare nei confronti dell'avv. CP_1 in virtù del decreto ingiuntivo n.935/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi depositato il 20/7/2016, anche a titolo di spese e competenze legali."

Controparte_1 si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 16 gennaio 2017, deducendo in via preliminare: - la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 164 co. 4 c.p.c. e 163 co. 3 n. 4 c.p.c.; - l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla clausola compromissoria in quanto sollevata dal condebitore solidale nonché la sua infondatezza non avendo il creditore ingiungente la qualità di socio, fermo restando che la invocata clausola era contenuta nello statuto redatto in data successiva (25.02.2015) a quella in cui aveva ceduto la propria quota sociale (10.09.2014); ancora deducendo che la competenza si afferma sulla base dei presupposti esistenti alla data di proposizione della domanda; nonché evidenziando che la pretesa fatta valere non

poteva essere ascritta alle ipotesi di cui all'art. 45 dello statuto posto che il finanziamento non era riconducibile a quelli di cui di cui all'art. 2647 c.c. ma al differente istituto giuridico della ripetizione di somme indebitamente trattenute; - l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese per le medesime ragioni e dei motivi di opposizione relativi al merito tenuto conto della circostanza che non era stato trasferito il credito vantato nei confronti di CP_2 in uno alla cessione della quota sociale, della copiosa documentazione versata in atti da cui emergeva il riconoscimento del credito; ed ancora della chiara previsione dell'art. 2560 c.c. e della iscrizione del debito nei bilanci societari ben prima della cessione del ramo d'azienda.

Premesso quanto innanzi ha concluso chiedendo di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, di concedersi la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e di rigettarsi integralmente l'opposizione per sua infondatezza.

Con comparsa di costituzione depositata il 17.01.2017, Controparte_2 si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della chiamata in garanzia che aveva operato Part in assenza di alcuna autorizzazione del Giudice Istruttore; nonché in subordine di "accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Brindisi adito per essere competente, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto di cessione di ramo d'azienda da All Break a CP esclusivamente Collegio Arbitrale in conformità con il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano e per l'effetto dichiararsi improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile la chiamata in causa *ex adverso* azionata ai danni dell'esponente; in via ulteriormente subordinata e/o residuale di accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Brindisi adito per essere competente, in virtù della clausola del foro competente ex contractus di cui all'art. 14 dell'atto di cessione di ramo d'azienda esclusivamente il Foro di Milano".

Nel merito ha concluso per il rigetto delle domande.

4. Causa n. 4558/2016 r.g.

Orbene avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo ha proposto autonoma opposizione [...] CP_2 con atto di citazione del 6.10.2016 ritualmente notificato, che veniva iscritto al ruolo del Tribunale di Brindisi al n. 4558/2016 (G.U. dott.ssa Del Mastro), con prima udienza fissata al 6.4.2017.

In particolare CP_2 ha contestato che Controparte_1 avesse effettuato alcun finanziamento in suo favore, in punto di fatto esponendo che: - 1) “ nell’ambito di un’operazione societaria di fusione per incorporazione della società Controparte_4 (di cui CP_1 era socio di maggioranza) con la Liomatic Puglia s.r.l. veniva acquisito in uno con la società, il finanziamento erogato in conto capitale *“trattenuto come finanziamento soci in conto capitale infruttifero, per sopperire alla situazione di sottocapitalizzazione in cui versava la Liomatic Puglia s.r.l.”*; 2) detto finanziamento infruttifero era rimasto a bilancio fino al 2014 quando CP_1 aveva ceduto la sua quota di partecipazione in CP_2 alla Società Elivend s.r.l. unitamente al finanziamento in conto capitale; 3) detto finanziamento in conto capitale era del tutto estraneo alle attività dei rami d’azienda ceduti ad Parte_1

Tanto premesso in punto di fatto, l’opponente ha altresì eccepito in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Brindisi stante la sussistenza di un’apposita clausola compromissoria dello statuto sociale di CP_2 nonché di Liomatic Puglia s.r.l. nonché il difetto di titolarità dell’opposto, avendo questi ceduto le proprie quote sociali alla Elivend s.r.l. e con esse il credito vantato a titolo di finanziamento in conto capitale; la inesigibilità del credito per essere soggetto alla disciplina della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. non avendo peraltro il creditore ingiungente offerto prova che si trattasse di capitale di credito e non di rischio ed emergendo di contro la condizione di grave sottocapitalizzazione della Parte_2 trasformata nella fase di pre – fusione in Controparte_4 . quanto della Liomatic Puglia s.r.l.

A conforto di tali prospettazioni All Break ha evidenziato come Controparte_5 a fronte di crediti commerciali e disponibilità liquide per un importo di € 390.000,00 avesse debiti per un totale di €3.904.059,00 di cui solo € 1.948.908,00 per debiti ordinari commerciali, mentre si profilava del tutto irrilevante l’esame dell’andamento degli utili che non aveva alcun rilievo nella valutazione dell’equilibrio finanziario.

Ha da ultimo prospettato l’inesistenza di alcun vincolo di solidarietà di Parte_1 ai sensi dell’art. 2560 c.c. e l’illegittimità della sua chiamata in causa, concludendo in conformità per l’accoglimento dell’opposizione spiegata e la revoca del d.i. n. 935/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi.

In particolare ha concluso chiedendo:

“Accertarsi e dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di Brindisi adito per essere competente, in virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 45 dello Statuto Sociale della Controparte_2 (già della Liomatic Puglia S.r.l.), esclusivamente un Arbitro Unico nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti dell’ordine di Brindisi e per l’effetto revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 935/2016 del Tribunale di Brindisi; Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato e revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 935/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso respingere nel merito ogni avversaria domanda e pretesa ovvero, in via subordinata, ridurne l’ammontare a quanto fosse effettivamente provato in corso di causa, fatta salva ogni istanza ed eccezione ut supra formulata; Respingere, per i motivi di cui in atto, l’eventuale istanza di parte opposta volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ciò in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta decisione. In ogni caso: Con il favore delle spese, anche di eventuali CTU e di CTP, nonché degli onorari tutti di giudizio e patrocinio oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A..”

Controparte_1 si è costituito in detto giudizio, con comparsa di costituzione del 9 marzo 2017, avente identico contenuto e le medesime conclusioni di quelle depositate nella causa n. 4052/2016 .r.g.

5. Con ordinanza resa all’udienza del 3 maggio 2017, è stata disposta la riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto l’opposizione proposta avverso il medesimo d.i. dai condebitori in solido, ^{Part} Parte_1 e Controparte_2

Con successiva ordinanza resa il 15 aprile 2018, il GOP presso il Tribunale, avv. Maria Antonietta Dilonardo (cui le due cause riunite sono state assegnate a seguito di trasferimento d’ufficio del magistrato togato), ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.

La causa, istruita in via documentale e con c.t.u., è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. all’udienza del 17.02.2011 dal GOP avv. Rampino.

Senonché a seguito di d.m. del 3.04.2025 e modifica tabellare disposta con Decreto Presidenziale n. 1086/2025 del 30 aprile 2025, la causa è stata riassegnata al GOP avv. Giuseppe De Amicis.

Il GOP avv. Giuseppe De Amicis, ritenendo che si trattasse di causa che non poteva essere definita dal giudice onorario ai sensi dell'art. 2, lett. e, co. 3 e 4 della l. n. 51/2025, all'udienza del 16 maggio 2025 ha rimesso la causa al Presidente di sezione per la sua riassegnazione.

Con successivo decreto del 23.05.2025 del Presidente di Sezione, con cui si è dato atto *“che il diritto di credito è vantato da un socio di s.r.l. e che le eccezioni formulate si fondano su clausole del contratto sociale”* la causa è stata riassegnata secondo i criteri tabellari alla scrivente.

Con decreto del 27 maggio 2025, è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 11.09.2025, successivamente differita a quella del 28.10.2025.

La causa è stata quindi riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di rinvio del 28.10.2025.

Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e repliche.

6. Sulla clausola arbitrale

In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità ed improponibilità della domanda nonché di incompetenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro unico, sollevata sia da **Parte_1** che da **Controparte_2** nei rispettivi atti di opposizione proposti avverso il d.i. n. 935/2016 con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €40.00,00 oltre interessi e spese di lite in favore di **Controparte_1** dovuta in ragione di un finanziamento da questi effettuato in qualità di socio di ALL BREAK s.r.l. (già [...] **Parte_3** nel 2011.

In particolare entrambe le opposenti hanno evidenziato che l'art. 45 lo statuto di [...] **CP_2** prevede che *“la soluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere, (...) fra le società, i soci ed aventi causa, gli amministratori, i liquidatori in dipendenza del rapporto sociale e/o del presente statuto, sarà demandata ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente dei [...] Parte_4 ove ha sede la società entro 15 giorni ad istanza della parte più diligente. L'arbitrato è irrituale e di diritto, pertanto il responso cui provvederà senza formalità di procedura l'Arbitro Unico, sarà considerato dalle parti in*

conflitto come espressione della loro volontà alla quale assoggettarsi inderogabilmente, dandovi immediata esecuzione. Il costo dell'arbitratore sarà a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro Unico. ””.

Parte opposta ha dedotto l'infondatezza di detta eccezione rilevando per un verso che non rivestiva più la qualità di socio alla data di presentazione della domanda monitoria (12.07.2016) e peraltro verso evidenziando che la clausola in questione sarebbe sopravvenuta (statuto del 25.02.2015) rispetto alla data di cessione della sua quota sociale di partecipazione ad **CP_2** avvenuta con atto del 10.09.2014.

Si tratta di deduzione difensiva del tutto priva di alcun appiglio fattuale posto che identica previsione statutaria era contenuta all'art. 45 dell'atto di fusione intervenuto tra **CP_4** [...] (di cui **CP_1** era socio di maggioranza) e Liomatic Puglia Srl con atto del 14/12/2011, ovvero in uno statuto redatto in data antecedente rispetto alla cessione della quota da parte dell'opposto **CP_1** ad Elivend s.r.l. del 10.09.2014 (cfr. all. 2 e 3 della memoria generica dell'opponente **Controparte_2** nonché allegato 1 della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. di IVS).

D'altro canto lo stesso **CP_1** ha precisato nelle note depositate in data 9.12.2017 che **Controparte_2** *non è altro che la nuova denominazione sociale assunta dalla Liomatic Puglia s.r.l., giusta variazione del 25.02.2015 regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese, come si può evincere agevolmente dalla lettura della pagina n° 24 della visura storica della **Controparte_2** estratta il 30.10.2017”* (cfr. all. alla medesima memoria).

Alla luce di tali dati documentali, il Tribunale ritiene che siano destituite di fondamento le argomentazioni difensive del convenuto secondo cui non gli sarebbe opponibile la clausola arbitrale per essere stata prevista in uno statuto approvato in data successiva alla cessione della sua quota sociale, posto che – si ribadisce - vi era identica previsione (sempre all'art. 45) nello statuto di Liomatic Puglia s.r.l. del 14.02.2011 allorquando l'opposto era ancora socio di detta compagine, che ha modificato unicamente la propria denominazione sociale nel 2015 in **CP_2**

Parimenti priva di rilevanza è la circostanza che **CP_1** non fosse più socio alla data di presentazione della domanda monitoria dovendosi condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la clausola compromissoria è un contratto a effetti processuali autonomo e distinto dal rapporto al quale è collegato ed indifferente alle

vicende che investano quest'ultimo (incluse la sua modificazione, invalidazione o cessazione). Sicché la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto continua ad esplicare i suoi effetti anche dopo il recesso del socio o la cessione della sua quota salvo che le parti non decidano concordemente di modificare o eliminare il patto arbitrale. (Cass. n. 22608/2011; *ex multis* ; Trib. Milano del 15/05/2017; Trib. Milano del 23/01/2017; Trib. Milano del 15/07/2014).

Ebbene parte opposta ha ulteriormente osservato che la clausola compromissoria non opererebbe in quanto *“la causa petendi dell'azione dell' CP_1 (restituzione del mutuo a suo tempo erogato) non risiede nel contratto sociale (finanziamento soci ex art. 2467 c.c.), ma nel differente istituto giuridico della ripetizione somme indebitamente trattenute e quindi in una responsabilità differente da quella che caratterizza il contratto tra socio e Società, e che pertanto esclude l'applicabilità della clausola compromissoria, ristretta – come detto- nei limiti del rapporto sociale”*.

Anche detta tesi difensiva è priva di fondatezza.

CP_1 ha prospettato fin dalla fase monitoria di essere *“creditore della somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di finanziamento erogato nell'anno 2012 nella propria qualità di socio dell'allora Liomatic Puglia S.r.l.”* e che detto importo era stato corrisposto per supportare *“la liquidità alla Controparte_2 (già Liomatic Puglia s.r.l.) nell'esercizio e nel raggiungimento del proprio oggetto sociale”*.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, in entrambe la cause, il creditore ingiungente ha ribadito tale prospettazione difensiva, a lungo diffondendosi – come già fatto nel ricorso per ingiunzione - sull'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. quanto al profilo della mancanza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto della Liomatic Puglia s.r.l. ovvero di una situazione finanziaria tale da giustificare un conferimento, facendo richiamo ad una fitta corrispondenza con la società che aveva assegnato al finanziamento una qualificazione differente rispetto a quella del suo socio.

Senonché è il caso di rilevare che in caso di versamenti o esborsi personalmente eseguiti dal socio a favore della società, è tradizionalmente accolta in giurisprudenza e dottrina la distinzione fra capitale di rischio e capitale di credito e cioè fra versamenti effettuati dai soci in conto di futuro aumento di capitale e versamenti effettuati in favore

della società a titolo di mutuo (cfr. Cass. 25585/2014; Cass. 2578/2012; Cass. 7471/2017; Cass. 29325/2020).

Si tratta di una distinzione non meramente terminologica o di mero inquadramento dogmatico, in quanto vi sono dei notevoli risvolti pratici; infatti nel primo caso detti versamenti non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della stessa e solo nei limiti dell'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione, mentre nel secondo caso detti versamenti trovano la loro causa in un normale contratto di mutuo e vi è la possibilità per i soci di esigerne la restituzione anche durante la vita della società.

Il legislatore della riforma nel disciplinare la materia dei finanziamenti dei soci non ha inteso vietarli, anzi ha riconosciuto la piena legittimità degli apporti finanziari atipici dei soci, ma ha inteso tutelare le ragioni dei creditori sociali, al fine di evitare che possa determinarsi un contrasto fra il socio finanziatore e i creditori sociali attraverso l'appostazione di fittizie voci creditorie; in base all'art. 2467 c.c. (nel testo successivo alla riforma e da applicare *ratione temporis*) è infatti previsto che 'il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ...' (1° comma) e che '... Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento' (2° comma). E' stato efficacemente sostenuto in dottrina che in tal modo il legislatore della riforma abbia voluto introdurre un compromesso fra l'interesse della società al procacciamento di risorse finanziarie con quello dei creditori sociali a non veder lese le loro aspettative di pagamento; quindi i finanziamenti non vengono parificati tout court ai conferimenti, ma, attraverso la postergazione, si opera una sorta di riqualificazione coercitiva dei finanziamenti al fine di non pregiudicare i creditori sociali, sempre che -ben inteso- ricorra una delle condizioni previste dal su richiamato secondo comma dell'art. 2467 c.c..

Dunque nulla esclude, rientrando detto accordo nell'autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito e che i soci possano pertanto effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi, non rileva), con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito ed anche durante la vita della società.

A tal riguardo -a ben vedere- la stessa ampia e generica formula utilizzata dal legislatore nel secondo comma del citato art. 2467 c.c. ('... s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, quelli ...') consente di individuare, accanto al 'tradizionale' contratto di mutuo, un'ampia gamma di possibili contratti creditizi fra la società e i soci (apertura di credito, anticipazione bancaria, ecc.), oltre che una serie di comportamenti concludenti, che concretamente denotino una causa ed una funzione economica di finanziamento in favore della società: p.es. la mancata riscossione di dividendi già deliberati, l'adempimento di un debito della società verso terzi senza esercizio della rivalsa, ecc..

Il più volte richiamato art. 2467 c.c. si riferisce, quanto ai finanziamenti dei soci, a quegli apporti (diretti o indiretti) di denaro dei soci, che comportano l'obbligo di restituzione a carico della società e che, in quanto tali, si differenziano dai conferimenti propriamente detti e da quegli altri apporti volontari, destinati a capitalizzare la società (c.d. versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.) e non oggetto di alcun diritto di credito in favore dei soci, se non in sede di liquidazione o di operazioni sul capitale.

Alla luce di quanto fin qui osservato, assume quindi estrema rilevanza l'accertamento della volontà delle parti al fine di verificare a quale titolo sia stato effettuato il versamento da CP_1 in qualità di socio.

Ciò nondimeno il Tribunale ritiene, sulla scorta delle prospettazioni della stessa parte attrice in senso sostanziale, che si è in presenza di rapporti societari, non fosse altro per la necessità di qualificare il versamento effettuato da un socio e verificare quale fosse l'effettiva volontà delle parti attraverso un'attenta analisi delle emergenze documentali e dei bilanci.

Va peraltro soggiunto che nel caso di specie non pare dubitabile che - come detto - si tratti di normali questioni patrimoniali, che le parti ben possono liberamente regolarizzare o estinguere attraverso propri atti negoziali.

Orbene, considerato il requisito soggettivo del creditore (socio) in uno con quello oggettivo (*finanziamento effettuato per apportare maggiore liquidità*), è evidente che la disposizione statutaria menzionata risulta vincolante in relazione agli atti o fatti, posti in essere o comunque venuti ad esistere -per quanto qui di interesse- fra socio e società, che siano fonte di controversia fra le parti e che si ricolleghino causalmente alla condizione di socio e alla natura del “versamento”.

A quanto innanzi si aggiunga che l'articolo 808 quater, c.p.c. dispone che nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si deve interpretare nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, dunque autorizza anzi impone una interpretazione estensiva (Cass. n. 22490/2018).

Ebbene va ancora osservato che la clausola statutaria di cui si discute espressamente prevede che *“L’arbitrato è irrituale e di diritto, pertanto il responso cui provvederà senza formalità di procedura l’Arbitro Unico, sarà considerato dalle parti in conflitto come espressione della loro volontà alla quale assoggettarsi inderogabilmente, dandovi immediata esecuzione. Il costo dell’arbitratore sarà a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’Arbitro Unico.”*

La natura dell’arbitrato non è peraltro contestazione tra le parti.

Senonchè va rimarcato che “l’eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un’eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un’eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all’eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Pur non essendo diletamente applicabile, nel rapporto tra giudici ed arbitri irrituali, l’art. 819 ter c.p.c. che attiene unicamente all’arbitrato rituale, la parte che intenda far valere resistenza di una clausola d’arbitrato irrituale è tenuta, a pena di decadenza, a sollevare l’eccezione di merito all’atto

della tempestiva costituzione in giudizio (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 19473/2016; Cass, civ., Sez. II, sent. n. 21177/2019; Cass. 16071/2024) come avvenuto nel caso di specie con entrambi gli atti di opposizione proposti sia da **Parte_1** che da All Break s.r.l.

Ne discende, alla luce delle risultanze di causa ed essendosi in presenza di valida clausola statutaria per arbitrato irrituale, che va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la improponibilità della domanda proposta in fase monitoria, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche previsti dallo scaglione della domanda.

Le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa vanno poste a carico dell'opposto **Controparte_1**.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Giovanna Manca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4052/2006 r.g. proposta da **Parte_1** contro **Controparte_1** cui è stato riunita quella iscritta al n. 4558/2016 r.g. proposta da All Break s.r.l. contro **CP_1** [...], così provvede:

- Accoglie l'opposizione proposta nella causa iscritta al n. 4052/2016 r.g. ed in quella riunita iscritta al n. 4558/2016 r.g. e per l'effetto dichiara la nullità del d.i. n. 935/2016 reso in data 20.07.2016 dal Tribunale di Brindisi con cui veniva ingiunto a **Parte_1** e a ALL BREAK S.R.L. il pagamento in solido in favore dell'avv. **Controparte_1** (**C.F._1**) della somma pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila) oltre interessi come da richiesta, e oltre alle spese del procedimento, che liquidava in €.540,00 per spese documentate e in €. 1.305,00 per compenso professionale;
- per l'effetto dichiara altresì l'improponibilità della domanda proposta da **CP_1** [...];
- Condanna **Controparte_1** alla rifusione delle spese di lite in favore di **Parte_1** [...] e All Break s.r.l. che liquida per ciascuna delle parti in €7.616,00 a titolo di

onorario ed €286,00 a titolo di borsuali oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge.

- Pone le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa a carico dell'opposto *Controparte_1*

Brindisi, lì 4.02.2026

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Manca